CITTÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO
SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE

RELAZIONE SU SITUAZIONI DEBITORIE FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Il sottoscritto dott. Flavio Roux, Dirigente della Divisione Servizi Commercio della Città di Torino, in qualità di Dirigente della Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo, visto l'art. 53 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, rileva quanto segue.

Il Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale si avvale della facoltà, prevista dall'art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, di stare in giudizio personalmente nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative emesse dal Servizio.

Le controversie sono regolate dal prefato art. 6, D.Lgs. n. 150/2011, nonché dalle norme della sezione II, capo I, titolo IV del libro secondo del Codice di procedura civile (ed. rito del lavoro).

L'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, stabilisce che *"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato "*.

L'art. 91 del Codice di procedura civile stabilisce che *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*.

In applicazione del detto principio *"di soccombenza"* sono stati adottati i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- Sentenza del Giudice di Pace di Torino, Sez. II Civile, 19 febbraio 2026, Giud. dott.ssa Guerra, in accoglimento dell'opposizione ad ordinanze-ingiunzione di sanzione amministrativa irrogate dal Comune di Torino in riferimento alla violazione degli artt. 54 e 135 del Regolamento Edilizio, condannante l'Amministrazione civica resistente al

pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 278,00 oltre a rimborso forfetario per le spese generali (15%), I.V.A e C.P.A. per un totale quantificato in Euro 448,64

- Sentenza del Tribunle di Torino, Sez. III Civile, 27 marzo 2026, n. 1890, in accoglimento dell'opposizione ad ordinanze-ingiunzioni di sanzione amministrativa irrogate dal Comune di Torino in riferimento in relazione all'art. 10, c. 2 della L. n. 447/1995 e all'art. 17 della L.R. n. 52/2000, condannante l'Amministrazione civica resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 1701,00 oltre esposti oltre spese generali (15%), I.V.A e C.P.A. per un totale quantificato in Euro 2.159,40

Dall'esame della documentazione agli atti dell'Ufficio competente, si ritiene che le fattispecie in esame ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per cui è necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità dei suindicati debiti, onde poterli inserire nell'ambito della contabilità dell'ente locale.

Il DIRIGENTE DI DIVISIONE

Dott. Flavio ROUX